

AL TRIBUNALE DI RIMINI

RICORSO EX ART. 14 TER L. 27-01-2012, N. 3

(LIQUIDAZIONE DEI BENI)

Ai sensi e per gli effetti della L. 80/05 l'Avv. Emanuele Magnani dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, ai seguenti recapiti:

Fax 0541.778010; PEC: emanuele.magnani@ordineavvocatirimini.it

* * *

Il sottoscritto Avv. Emanuele Magnani (CF. MGNMNL77P22C574W) del Foro di Rimini, difensore e procuratore, giusta procura in atti, del Sig. Paolo Zanetti nato a Sesto S. Giovanni (MI) il 01/11/1964 (C.F. ZNTPLA64501I690D) e della Sig.ra Stefania Di Monte nata a Sesto S. Giovanni il 23/11/1966 (C.F. DMNSFN66S63I690G), entrambi residenti in Montescudo – Montecolombo (RN) via Ugo Foscolo n. 33/a, elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto difensore in Rimini Via Nuova Circonvallazione n. 69/a,

PREMESSO CHE

- i ricorrenti sono coniugati e risiedono stabilmente con la figlia, Sig.ra Zanetti Rebecca, nata a Rimini il 14/10/1997 nell'abitazione sita in Montescudo – Montecolombo (RN) via Ugo Foscolo n. 33/a;



- la disciplina sulle procedure familiari prevista dall'art. 7-bisdella legge n. 3 del 2012, come introdotto dal d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, è applicabile non solo agli accordi di composizione e al piano del consumatore, ma anche alla liquidazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato.¹
- i ricorrenti non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- non hanno posto in essere atti di frode ai creditori;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile l'adempimento alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 3/2012, i ricorrenti hanno richiesto l'ausilio del dott. Marco Cicchetti, quale professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi,

CONSIDERATO CHE

- la procedura di liquidazione del Patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la presentazione della domanda di liquidazione, tra cui fra le altre, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14 ter L. 3/2012;

- tramite opportune istanze, il Dott. Marco Cicchetti è stato nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi O.C.C. Romagna, in data 05/06/2020 e 02/03/2021, con atti di designazione prot. n. 152/2020 e n. 54/2021, quale professionista Gestore della Crisi nel

¹Così anche il Tribunale di Mantova con il decreto del 31 maggio 2021 - Giudice Delegato Mauro P. Bernardi. omologa la proposta di liquidazione del patrimonio presentata contestualmente da due coniugi in stato di sovraindebitamento.



procedimento n. 71/2020 della Sig.ra Di Monte Stefania e n. 27/2021 del Sig. Zanetti Paolo;

- va sin d'ora precisato che il Dott. Cicchetti veniva nominato ad assumere le funzioni di gestore della crisi in entrambe le procedure di sovraindebitamento poiché appare necessario trattare le due posizioni coniugali, congiuntamente, mantenendo le masse attive e passive distinte;

- gli istanti hanno quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al predetto professionista la relazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 3;

- che il Dott. Marco Cicchetti ha quindi:

* prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;

* provveduto a redigere la allegata relazione particolareggiata contenente:

a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dai ricorrenti nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni della incapacità dei ricorrenti di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità dei ricorrenti negli ultimi cinque anni;

d) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda

Nel rinviare al contenuto della predetta relazione, il sig. Paolo Zanetti e la Sig.ra Stefania Di Monte, come in epigrafe rappresentati, domiciliati e difesi,

CHIEDONO

La liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della sezione II del capo primo della L. 3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:



- dichiari l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss L. 3/2012,
- autorizzi i debitori e la propria famiglia ad utilizzare l'immobile presso cui risiedono sino alla vendita/assegnazione dello stesso, salvo diversa determinazione;
- fissi i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lett. b), L. n. 3/2012, tenuto conto di quanto indicato dal ricorrente nell'allegato 10);
- nomini, stante l'art. 15 comma VIII legge cit. e ritenuta la finalità di riduzione dei costi, quale liquidatore, il Dott. Marco Cicchetti, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., già nominato gestore della crisi, o altro che possa, eventualmente, svolgere tale ruolo;
- escluda dalla procedura di liquidazione del patrimonio il seguente bene: autovettura marca Suzuki immatricolata nell'anno 2012 targata EN133JH, nonché autovettura marca Peugeot immatricolata nell'anno 2008 targata DS873SM, entrambe intestate alla Sig.ra Stefania Di Monte tenuto conto che le stesse sono utilizzate dai ricorrenti per finalità familiari e per recarsi sul posto di lavoro, oltre alla parte di stipendio necessaria per il mantenimento proprio e della famiglia così come risulta dalla relazione particolareggiata in atti;
- disponga che non possono essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- disponga che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano Giornale di Rimini
- ordini la trascrizione del decreto sul bene immobile compreso nel patrimonio oggetto di liquidazione;



- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al Giudice sulle attività svolte;

- ordini infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento.

- ammetta la soddisfazione in prededuzione nella misura determinata dei compensi spettanti al professionista incaricato, alla scrivente difesa e al nominato liquidatore.

Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Con Osservanza.

Ai sensi dell'art. 14 ter co. 2 della L. 3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, c. 2 L. 3/2012, nonché quella di cui all'art. 14 ter co. 3, e così

- 1) Nomina OCC / Gestore della Crisi a favore di Zanetti;
- 2) Nomina OCC / Gestore della Crisi a favore della moglie Sig.ra Di Monte;
- 3) L'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute Zanetti;
- 4) L'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute Di Monte;
- 5) Elenco/Inventario di tutti i beni mobili e immobili recante indicazioni sul possesso degli stessi Zanetti;
- 6) Elenco/Inventario di tutti i beni mobili e immobili recante indicazioni sul possesso degli stessi Di Monte;
- 7) autocertificazione Zanetti su atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
- 8) autocertificazione Di Monte su atti di disposizione degli ultimi 5 anni;
- 9) autocertificazione dello Stato di famiglia contenente la composizione del nucleo familiare;
- 10) elenco spese necessarie al sostentamento proprio e della famiglia;



11) Relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi nominato nella persona del Dott. Marco Cicchetti, con allegati alla relazione;

12) Perizia geom. Rossi;

13) dichiarazione 730/19 Zanetti/ Di Monte;

14) dichiarazione 730/20 Zanetti/ Di Monte;

15) dichiarazione 730/21 Zanetti/ Di Monte;

16) Conferimento incarico Avv. E. Magnani.

Ai sensi del d.p.r. n. 115/2002 e successive modificazioni, si dichiara che trattasi di procedure di sovraindebitamento e, pertanto, all'atto di iscrizione a ruolo della causa, viene versato un contributo unificato pari ad € 98,00.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione e/o integrazioni a richiesta del Giudice.

Rimini li 22 novembre 2021

Avv. Emanuele Magnani

Sig. Paolo Zanetti

Sig.ra Stefania Di Monte



ATTO TELEMATICO DEPOSITATO 22 FEB 2022

Restituito Organismo 6/10/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
SEZIONE CIVILE

2/2022 liquidaz

IL G.D. dott.ssa Francesca Miconi

letto il ricorso ex art. 14-ter l. n. 3/2012, depositato da STEFANIA DI MONTE in data 24-11-2021, con cui si richiede la apertura della procedura di liquidazione dei beni;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali: la predetta è lavoratore dipendente, con impieghi asseritamente non continuativi; il suo indebitamento deriva dall'aver il coniuge perduto – dopo l'acquisto con mutuo fondiario della casa di abitazione – il lavoro dipendente che aveva reperito subito dopo aver chiuso la sua non fruttuosa attività economica e di aver egli subito diversi periodi di disoccupazione;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risulta, allo stato, che il debitore, negli ultimi cinque anni, abbia commesso atti in frode ai creditori;

ritenuto che l'eventuale imputabilità dell'indebitamento ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore riguarda la accessibilità del debitore alla esdebitazione, e non sia ostativa alla apertura del procedimento di liquidazione, rispetto al quale sussiste in ogni caso un interesse del ricorrente alla liquidazione ad opera di un soggetto qualificato;

ritenuto – quanto al contenuto della domanda, ai beni del debitore a disposizione dei creditori, alla determinazione del fabbisogno per le necessità di vita del debitore – che l'apertura della procedura di liquidazione comporti che tutti i beni (o comunque le risorse attive, quali l'azienda o i redditi futuri) del



debitore siano destinati alla soddisfazione dei creditori, con la sola eccezione di quelli indicati dall'art 14 ter comma 6 L 3/2020 (crediti impignorabili ex art 545 cpc, stipendi pensioni salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia, nei limiti indicati dal giudice);

ritenuto che il fabbisogno futuro per le esigenze di vita della debitrice – che vive con il marito, anche lui in liquidazione e dotato di un proprio lavoro dipendente , e con la figlia maggiorenne, nata nel 1997 - e che solo dopo la liquidazione del suo immobile dovrà trovare una abitazione in locazione - debba essere quantificato in € 1000 mensili , limite da aumentare ad € 1200 da quando sarà perduta la disponibilità dell'immobile sottoposto ad esecuzione; e ciò sulla base delle indicazioni della stessa debitrice, attestate dall'OCC;

ritenuto che, in applicazione dell'art 14 quinquies c 2 lett e) , ricorrano gravi e specifiche ragioni per lasciare alla debitrice, con facoltà di consentirne l'uso anche al coniuge, la disponibilità delle autovetture a lei intestate, che sono indispensabili alla famiglia per gli spostamenti di lavoro e che hanno ridottissimo valore , trattandosi si veicoli immatricolati rispettivamente nel 2008 e nel 2012, la cui liquidazione richiede costi plausibilmente più elevati dei benefici;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di STEFANIA DI MONTE

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. **Alessandro Bonfé**, il quale avrà cura di coordinare la liquidazione dell'attivo con l'analoga attività nella procedura di liquidazione ex art 14 ter L 3/2012 relativa al coniuge del sovraindebitato, Paolo Zanetti ;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano pubblicati nel sito del Tribunale di Rimini e della Camera di Commercio della Romagna , nonché annotati al Registro delle Imprese e trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili presenti e futuri ed i redditi attuali e futuri, per tutta la durata della procedura di liquidazione, siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore

FISSA

in € 1000 mensili, € 1200 mensili a decorrere dalla perdita di disponibilità dell'immobile, le somme necessarie al mantenimento del debitore, nel caso lo stesso produca redditi, per tutta la durata delle procedura ai sensi dell'art. 14-ter c. 6 lett. b) l. n. 3/2012.



Rimini, 21-2-2022

Il Giudice delegato

Dott. Francesca Miconi

Firmato Da: UGOLINI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38dc5abcc9f9b37065398fe738c0cf8d
Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70c7b1a4316faa20a58f9e48b28244e



